



IL CAPO DI GABINETTO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	VEDI FILE SEGNATURA XML		
DEL	VEDI FILE SEGNATURA XML		

Al signor Prefetto della Provincia di Rimini

[protocollo.prefrn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrn@pec.interno.it)

Oggetto: Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22 aprile 2020 – questioni interpretative.

In riferimento alla nota Vs protocollo n. 0023056 in data 23 aprile 2020 e acquisita al Protocollo della Regione Emilia-Romagna in data odierna con protocollo n. PG/2020/0314044, si espongono i seguenti chiarimenti.

Nella nota si chiede l'ambito di applicazione del punto 2 lett. a) dell'ordinanza approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22 aprile 2020 in particolare per quanto riguarda la definizione di "attività produttive" nel contesto normativo regionale.

Come riportato correttamente nella nota soprarichiamata la lettera a) del punto 2 rappresenta la trasposizione letterale dell'art. 2 comma 12 del DPCM 10 aprile che consente l'accesso ai locali aziendali a determinate condizioni e previa comunicazione al Prefetto.

La norma va letta all'interno del combinato disposto delle regole vigenti nel territorio della Provincia di Rimini ossia DPCM 10 aprile, ordinanza 3 aprile Min. Salute e ordinanze regionali dell'11 e del 22 aprile. La definizione di attività produttive sospese a cui si applica la disposizione de quo va ricercata pertanto nel raffronto di tali disposizioni.

Ai sensi dell'art. 2 lett. a) dell'ordinanza del 3 aprile le attività produttive sospese sono tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere.

Parimenti il perimetro delle attività produttive va disegnato in relazione a quanto stabilito dal DPCM 10 aprile che all'art. 2 comma 1 definisce attività produttive sia quelle industriali che commerciali e individua quelle consentite all'interno dell'allegato 3. Dalla lettura dei tre allegati del DPCM risulta che una accezione di attività produttiva ampia in cui vanno collocate tutte le attività economiche che non rientrano nel perimetro degli altri allegati: 1 commercio al dettaglio e 2 servizi alla persona.

Viale Aldo Moro 52  
40127 Bologna

tel 051.527.5432-5433  
fax 051.527.5200

Email: [capodigabinetto@regione.emilia-romagna.it](mailto:capodigabinetto@regione.emilia-romagna.it)  
Pec: [capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Pertanto, a parere dello scrivente la lett. a) del punto 2 dell'ordinanza del 22 aprile si applica a tutte le attività sospese ad esclusione delle attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona. A Rimini, in conclusione, tutte le attività produttive nell'accezione appena esplicitata che non rientrano tra quelle consentite ai sensi dell'art 2 lett. a) dell'ordinanza 3 aprile, siano esse industriali, artigianali o del terziario sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ad accedere ai locali aziendali nei limiti definiti dalla stessa disposizione.

Nella speranza di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Andrea Orlando  
firmato digitalmente